

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'a.s. 2020/2021 riportati nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rimodulati rispetto agli anni precedenti in funzione dei nuovi bisogni conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19;
2. di stabilire che i suddetti interventi sono attuati dagli Ambiti Territoriali Sociali ai quali viene trasferito in un'unica soluzione il Fondo statale 2019 di cui al DPCM 1° agosto 2019 secondo i criteri di riparto indicati nella DGR n.1626/2019;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di stabilire che gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie:
- a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2021 nello specifico per l'intervento di *"Assistenza educativa domiciliare"* rivolto agli alunni disabili e per l'intervento di sostegno all'*"Integrazione scolastica"*;
 - b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento sia dell'intervento previsto al punto 2 dell'allegato "A" della presente deliberazione sia degli interventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al precedente punto a);
 - c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative;
4. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 3.603.108,51 fa carico al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.756 del 22.06.2020 come segue:
- capitolo 2120210138 € 2.783.219,20
 - capitolo 2120210139 € 233.792,15
 - capitolo 2120210140 € 586.097,16
- con riferimento all'importo di € 3.558.359,00 i capitoli di spesa sono correlati in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 3709/2019, somme interamente rimosse; mentre per l'importo di € 44.749,51 trattasi di economie di anni precedenti, interamente rimosse e reinscritte con DGR n. 574/2020, n. 575/2020 e n. 576/2020.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Luca Ceriscioli*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- Art. 9 della L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 "Riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali", registrato alla Corte dei Conti in data 29.08.2019.
- DGR n. 1301 del 28.10.2019 " Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 253 del 11.11.2019 "Fondo nazionale per gli interventi a favore dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica e sensoriale - Importo € 3.558.359,00 - annualità 2019. Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2019/2021".
- DGR n. 1626 del 23.12.2019 "Criteri per il riparto del fondo statale anno 2019 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali".
- DGR 1677 del 30.12.2019 "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati".
- DGR 1678 del 30.12.2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".
- L. R. n. 41 del 30.12.2019 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
- L.R. n. 42 del 30.12.2019 "Bilancio di previsione 2020/2022".
- DGR n. 150 del 18.02.2020 "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 3° provvedimento".
- DGR n. 574 del 15.05.2020 "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa - 13° provvedimento".
- DGR n. 575 del 15.05.2020 "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Documento Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2020 delle economie di spesa - 13° provvedimento".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 576 del 15.05.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 13° provvedimento”.
- DGR n. 756 del 22.06.2020 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Emergenza Covid-19 - Criteri per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021”.

Motivazione

Premessa: Emergenza epidemiologica Covid-19

L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato, già a partire dalla seconda metà dell'anno scolastico 2019/2020, delle difficoltà notevoli per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni ed in particolare degli alunni con disabilità che si sono trovati a dover interrompere sia il percorso educativo scolastico che quello domiciliare.

Visto il protrarsi di tale situazione ed in previsione del nuovo anno scolastico 2020/2021, la Regione Marche ha ritenuto opportuno sostenere le famiglie con alunni con disabilità rimodulando sotto alcuni aspetti gli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui alla presente deliberazione rispetto agli anni precedenti, come si può evincere dall'allegato “A”.

Nello specifico al fine di dare liquidità alle famiglie si è optato per concedere il contributo riferito all'intervento denominato “Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare” in via anticipata in due tranches semestrali a differenza dello scorso anno scolastico in cui il contributo alle famiglie veniva dato a rimborso ogni due mesi. Inoltre, è stato incrementato sia il contributo mensile che passa da € 450,00 ad € 570,00 sia la quota oraria lorda dell'operatore che passa da € 18,00 ad € 19,00 comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento stesso.

L'incremento del contributo mensile consentirà a ciascun alunno di potenziare le ore di educativa che potranno essere svolte oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA.

Tale incremento è stato reso possibile anche da una disponibilità complessiva aggiuntiva del fondo “alunni disabili” pari ad € 1.163.226,02 trasferito dallo Stato alla Regione Marche tra l'annualità 2018 e l'annualità 2019.

Inoltre, come anche per l'annualità 2019/2020 causa Covid-19, viene prevista la possibilità per le famiglie di richiedere agli ATS il contributo per i mesi estivi di luglio ed agosto 2021.

Tali nuove misure consentiranno agli alunni con disabilità di potenziare l'intervento di “Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare” ritenuto fondamentale sia sul piano educativo che sul piano pedagogico, in quanto necessario al raggiungimento di un maggior grado di autonomia ed inclusione soprattutto in questo periodo in cui a causa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'emergenza epidemiologica Covid-19 i servizi scolastici pubblici potrebbero non svolgersi regolarmente.

Inoltre, si è ritenuto opportuno, in questa fase di emergenza sanitaria, sostenere anche gli interventi previsti dalla L.R. 18/96 nello specifico l'intervento di "Assistenza educativa domiciliare" rivolto agli alunni con disabilità e l'intervento di sostegno all'"Integrazione scolastica" prevedendo la possibilità per gli ATS di impiegare eventuali economie per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) utilizzati nell'espletamento di tali interventi.

Programmazione interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali a.s. 2020/2021

Alla luce della premessa sopra riportata, richiamata la normativa che ha disposto il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province (Legge n. 56/2014) e il trasferimento delle stesse alla Regione, tra cui quelle relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, per l'esercizio delle quali lo Stato trasferisce annualmente alle Regioni idonee risorse, la Regione Marche ha dato corpo allo specifico servizio inserendolo nella rete dei servizi sociali e socioassistenziali di cui alla L.R. n. 32/2014 apportando quest'anno le modifiche di cui in premessa.

Con la L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 art. 9, la Regione Marche ha provveduto a modificare la L.R. 18/96 introducendo all'art. 14 (Integrazione scolastica) il comma 4 bis che stabilisce che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono trasferite ai Comuni associati negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32. In relazione al principio di derivazione costituzionale tale per cui si trasferiscono funzioni ad altro livello di governo assieme alle risorse per farvi fronte, con la deliberazione n. 1626 del 23.12.2019 la Giunta regionale ha individuato i criteri di riparto del Fondo statale anno 2019, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019, da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali.

Con la presente deliberazione vengono, invece, definiti i criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali da parte degli ATS per l'a.s. 2020/2021" riportati nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli interventi da attuare a favore degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2020/2021, in continuità con i precedenti anni scolastici, sono principalmente quelli rivolti agli alunni con disabilità sensoriali consistenti nel concedere alle famiglie richiedenti un contributo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; per i sussidi e i supporti all'autonomia; per l'adattamento dei testi scolastici e per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con riferimento all'adattamento dei testi scolastici per alunni con disabilità sensoriali necessita precisare che con le risorse di cui alla presente deliberazione si farà fronte ai costi che le famiglie sosterranno per i testi scolastici relativi all'a.s. 2021/2022 così da assicurare agli alunni i testi in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

Occorre sottolineare che nella definizione dei criteri per l'attuazione degli interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali si è tenuto conto dell'equilibrio tra libertà di scelta in capo alle famiglie, garanzia della qualità dei servizi e tutela del lavoro.

La famiglia, infatti, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS;
- coloro che stanno completando l'iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore si stabilisce che questo debba essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa.

Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

Accanto agli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali viene finanziato anche l'intervento a sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado gestito dall'Ente locale in forma singola o associata oppure direttamente dall'ATS. Per tale intervento viene rimborsata all'Ente una quota parte del costo sostenuto nella misura massima pari ad € 0,90 al Km. Sono esclusi rimborsi spese per attività prestata da volontari o da genitori.

Il finanziamento pari ad € 3.603.108,51 viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dei criteri di riparto di cui alla suddetta DGR n.1626/2019 in un'unica soluzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera per il periodo che va dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021; per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2021.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli ATS nell'utilizzo del suddetto finanziamento hanno l'autonomia di definire, in sede di tavoli di concertazione locale, l'individuazione di priorità tra gli interventi di cui alla presente deliberazione in base alle esigenze emergenti.

Poiché la Regione Marche attua interventi a favore degli alunni disabili anche attraverso la L.R. 18/96, art. 14, si autorizza gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, ad utilizzare le eventuali economie:

a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2021 nello specifico per l'intervento di *"Assistenza educativa domiciliare"* rivolto agli alunni disabili e per l'intervento di sostegno all'*"Integrazione scolastica"*;

b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento sia dell'intervento previsto al punto 2 dell'allegato "A" della presente deliberazione sia degli interventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al precedente punto a).

c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative.

Entro il 31 ottobre 2021 gli ATS devono render conto dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite al Servizio Politiche Sociali e Sport attraverso apposita modulistica che verrà messa a loro disposizione.

I dati raccolti verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà a definire i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi in questione.

La suddetta somma di € 3.603.108,51 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto ed afferisce al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 756 del 22.06.2020 come segue:

- capitolo 2120210138 € 2.783.219,20
- capitolo 2120210139 € 233.792,15
- capitolo 2120210140 € 586.097,16

con riferimento all'importo di € 3.558.359,00 i capitoli di spesa sono correlati in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 3709/2019, somme interamente rimosse; mentre per l'importo di € 44.749,51 trattasi di economie di anni precedenti interamente rimosse e reiscritte con DGR n. 574/2020, n. 575/2020 e n. 576/2020.

Con nota del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 05.06.2020 ID 19840889 è stata richiesta la variazione compensativa per gli interventi collegati all'emergenza Covid.

La DGR di variazione compensativa, relativamente ai nuovi capitoli da destinare all'emergenza Covid per l'importo di € 3.603.108,51, è stata approvata nella seduta del 15.06.2020.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2020 in considerazione di quanto sopra indicato.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID 15416012 del 12.12.2018, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct body), in quanto allora competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 15469189 del 18.12.2018 la suddetta P.F. ha comunicato che rispetto agli interventi di cui alla presente deliberazione non si configurano aiuti di stato.

Con DGR n. 756 del 22.06.2020 è stato richiesto parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sullo schema di deliberazione concernente: "Emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021".

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 02.07.2020 il proprio parere favorevole n. 208/2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 49/2013, in quanto trattasi di risorse statali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso in data 30.06.2020 il proprio parere favorevole

n. 33/2020, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007, in quanto trattasi di risorse da trasferire agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, condizionatamente a modifiche specificamente formulate come di seguito:

1. dopo la lettera b), al punto 4. del deliberato all'Allegato 1 della DGR in oggetto è inserita la seguente:

"c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative."

2. dopo la lettera b), nel sottocapitolo "Programmazione interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali a.s. 2020/2021", Capitolo "Motivazione", del "Documento istruttorio" nell'Allegato 1 della DGR in oggetto è inserita la seguente:

"c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. dopo la lettera b), al capitolo "3. UTILIZZO DELLE RISORSE" nell'allegato A "Emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021" all'Allegato 1 della DGR in oggetto è inserita la seguente:

"c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative."

Con riferimento al parere del Consiglio delle Autonomie Locali si accolgono le modifiche e si provvede ad inserire nei punti indicati l'intervento suggerito.

Si fa presente che per un mero errore materiale la progressione numerica dei capoversi del deliberato dell'Allegato 1 della DGR n. 756/2020 era inesatta per cui si provvede in questa fase alla loro correzione e di conseguenza la prima modifica indicata dal CAL riguarda il punto 3. e non il punto 4. del deliberato.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maria Laura Bernacchia)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "A" - "Emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

EMERGENZA COVID-19 - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI - A.S. 2020/2021.

1.INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI

Gli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle loro potenzialità, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari.

1.1 Destinatari

I destinatari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:
 - l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
 - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi socio-educativi-assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

1.2 Tipologia degli interventi

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, assicura gli interventi a carattere socio-educativo-assistenziale di seguito elencati:

- A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare**
- B) Sussidi e supporti all'autonomia**
- C) Adattamento dei testi scolastici**
- D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.**

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L.104/92 è un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo, con il "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal Consiglio di Classe da cui emerge il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI ed ENS;
- coloro che stanno completando l'iter formativo presso Università, UICI ed ENS fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, previa presentazione della domanda, un contributo per l'anno scolastico 2020/2021 ovvero per il periodo che va dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021; per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame.

Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2021.

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches:

- I^a tranche entro il mese di settembre 2020 pari a 6 mensilità;
- II^a tranche entro il mese di febbraio 2021 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2021, previa rendicontazione di almeno l'80% dell'importo liquidato come I^a tranche.

Nel mese di settembre 2021 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l'a.s. 2020/2021 si procederà ad un conguaglio con il contributo spettante per il successivo anno scolastico, fatta eccezione per gli studenti che termineranno il ciclo di studi in qual caso la somma non utilizzata andrà recuperata.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 570,00 lorde al mese;
- € 19,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

B) Sussidi e supporti per l'autonomia

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale. In particolare concede:

- a) *sussidi*: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- b) *supporti per l'autonomia*: un contributo massimo per ciclo di studi di € 2.000,00 per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

C) Adattamento testi scolastici a.s. 2021/2022

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1.1 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi per l'a.s. 2021/2022 che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2021/2022.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Si provvederà a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 11.500,00 annue. Per ottenere il contributo la famiglia deve concordare preventivamente con l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale l'inserimento in Istituto.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

2.INTERVENTO A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO.

A sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado gestito dall'Ente locale in forma singola o associata oppure direttamente dall'ATS è previsto il rimborso di una quota parte del costo sostenuto da tali enti nella misura massima pari ad € 0,90 al Km. Sono esclusi rimborsi spese per attività prestata da volontari o da genitori.

3. UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse pari ad € 3.603.108,51 verranno trasferite agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dei criteri di riparto di cui alla DGR n.1626/2019 in un'unica soluzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'utilizzo del suddetto finanziamento gli ATS hanno l'autonomia di definire, in sede di tavoli di concertazione locale, l'individuazione di priorità tra gli interventi di cui alla presente deliberazione in base alle esigenze emergenti.

Gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie:

- a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2021 nello specifico per l'intervento di "*Assistenza educativa domiciliare*" rivolto agli alunni disabili e per l'intervento di sostegno all'"*Integrazione scolastica*";
- b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento sia dell'intervento previsto al punto 2 del presente allegato "A" sia degli interventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al precedente punto a).
- c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative.

Entro il 31 ottobre 2021 gli ATS rendono conto al Servizio Politiche Sociali e Sport, attraverso apposita modulistica, dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite. I dati verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

4. TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.